



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER LA COLLABORAZIONE FINALIZZATA ALL'ATTIVITA' DIDATTICA E FORMATIVA DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE E DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI

TRA

- L'Università degli Studi di Firenze, di seguito denominata "Università", con sede in Piazza San Marco n. 4, Firenze, (Codice Fiscale e Partita IVA n. 01279680480) rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci

E

- L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale 06593810481, rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dott. Paolo Morello Marchese, che delega alla firma della presente convenzione il Direttore SOC Gestione Risorse Umane, come da formale atto di delega di cui alla delibera n. 661 del 09.06.2022

Premesso che la Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" (di seguito "Scuola") ha la necessità di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione per alcuni insegnamenti professionalizzanti e per attività didattica di preparazione al tirocinio dei corsi di studio da essa coordinati;

Dato atto che la legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'art. 23, prevede per le Università la possibilità di stipulare contratti a titolo gratuito o oneroso per attività di insegnamento di alta qualificazione anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593;

Valutato l'interesse dell'Azienda a collaborare con l'Università al fine di acquisire e mettere a confronto metodiche ed esperienze diverse;

Preso atto che la collaborazione tra Università e Azienda è stata già oggetto di atto di convenzione con il quale è stata disciplinata la partecipazione del personale qualificato dell'Azienda all'attività didattica e formativa nel Corso di Laurea in Servizio Sociale;

Vista la convenzione stipulata tra l'Università e l'Azienda USL Toscana Centro in data 15 Marzo 2019, ultima in ordine di tempo a disciplinare l'attività di cui al punto precedente;

Considerato che, con detta convenzione, le parti avevano concordato che le attività di insegnamento venissero svolte esclusivamente a titolo oneroso e al di fuori del normale orario di servizio;

Ritenuto pertanto opportuno per l'aspetto economico, riconoscere e mantenere al personale dell'Azienda USL Toscana Centro coinvolto nell'attività di insegnamento lo stesso trattamento economico con le modalità definite dai vigenti C.C.N.L. per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale parimenti a quanto già previsto per altri corsi universitari afferenti alla Scuola di Scienze della Salute Umana;

Ritenuto altresì necessario che l'Azienda e l'Università regolino i reciproci rapporti relativamente alle modalità di individuazione e conferimento degli incarichi al personale dipendente dell'Azienda, professionalmente preparato, idoneo e disponibile a svolgere docenza nell'ambito dei corsi universitari;

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto

L'Università e l'Azienda con la presente convenzione intendono definire le modalità e i termini di collaborazione per la regolamentazione dello svolgimento di attività di insegnamento, a favore della Scuola, da parte di dipendenti dell'Azienda Toscana Centro in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

I Corsi di studio interessati sono il Corso di Laurea in Servizio Sociale ed il Corso di Laurea Magistrale in Disegno e Gestione degli Interventi Sociali.

Per attività di insegnamento si intendono anche le attività didattiche integrative e a prevalente carattere tecnico-pratico, tese a supportare gli studenti nella preparazione del tirocinio formativo.

Referenti per l'attività d'insegnamento sono, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, la Scuola ed il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (di seguito "Dipartimento"), con cui l'Azienda dovrà rapportarsi.

Art. 2 – Impegni delle parti

L'Azienda collabora con l'Università, ed in particolare con la Scuola e con il Dipartimento, affinché i propri dipendenti possano svolgere attività di docenza, fuori orario di lavoro, negli orari previsti dalla programmazione didattica dei Corsi di studio interessati; da concordarsi nell'ambito delle rispettive procedure e delle normative interne all'Università e all'Azienda.

L'Università si impegna a mettere a disposizione il personale tecnico-amministrativo, le aule e la strumentazione idonea al miglior espletamento dell'attività di docenza.

L'Università si impegna altresì ad esonerare e a tenere indenne l'Azienda da qualsiasi impegno, responsabilità e costo che a qualunque titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione dell'attività di docenza oggetto della presente convenzione.

Art. 3 – Incarichi di insegnamento

I dipendenti dell'Azienda sono individuati a seguito di apposito avviso interno emanato dall'Azienda su richiesta dell'Università, destinato a portare tutti i professionisti dell'Azienda a conoscenza delle specifiche esigenze didattiche dei Corsi di studio interessati, comunicate all'Azienda per il tramite della Scuola.

L'Azienda si impegna a concedere autorizzazione preventiva ai propri dipendenti per lo svolgimento delle attività previste nell'avviso, valutandone la compatibilità con le esigenze di servizio.

Tutti coloro che, a seguito dell'avviso, manifestano la disponibilità alla copertura di un insegnamento, saranno valutati da una commissione giudicatrice, nominata dall'Università, nell'ambito di una procedura selettiva basata sulla comparazione fra curricula, esperienze didattiche e professionali acquisite.

Un componente della Commissione verrà designato dall'Azienda, Dipartimento Servizio Sociale.

Ai titolari degli incarichi di insegnamento conferiti, è corrisposto una remunerazione pari ad € 25,82 più oneri, per ogni ora di didattica svolta, fuori orario di lavoro, a totale carico dell'Università.

Art. 4 – Copertura finanziaria e gestione amministrativa

L'Azienda non assume alcun obbligo patrimoniale nei confronti dell'Università, che null'altro avrà da pretendere dall'Azienda in relazione alla presente convenzione.

Art. 5 – Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà una durata complessiva di tre anni accademici, compreso quello iniziale.

La presente convenzione può essere risolta prima dell'inizio di ogni anno accademico, tramite formale comunicazione PEC da inviare entro il mese di marzo. In ogni caso verranno garantite tutte le attività correlate all'anno accademico di riferimento. A tal fine l'Azienda, qualora si verificassero eccezionali esigenze che comportino il richiamo in servizio dei soggetti incaricati dell'attività di insegnamento, concorda con l'Università i modi e i tempi idonei ad evitare disagi agli studenti.

Art. 6 Copertura assicurativa

L'Università provvede, facendole gravare sui fondi della Scuola, alle coperture assicurative di legge relative sia alla responsabilità civile verso terzi che agli infortuni connessi all'attività programmata dei dipendenti dell'Azienda individuati e chiamati a frequentare le sedi di svolgimento delle attività.

Art. 7 Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo le parti cercheranno tutte le possibili soluzioni extra-giudiziali di conciliazione. Qualora non si potesse addivenire a una amichevole composizione della controversia, le parti riconosceranno come competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 8 – Trattamento dati

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e per quanto di ragione espressamente acconsentire) che i dati personali forniti vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. del 30 giugno 2002, n. 196 e successive modificazioni, e del nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali entrato in vigore il 25.05.2018.

Art. 9 – Referenti e comunicazione

Per le attività oggetto della presente convenzione vengono individuati i seguenti referenti:

- per l'Azienda: Dott. Saverio Vermigli – Via di san Salvi 12 c/o Villa Fabbri; email saverio.vermigli@uslcentro.toscana.it

- per l'Università: Il Presidente della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” – Via delle Pandette 35; email scuola@sc-politiche.unifi.it

Art. 10 - Registrazione e bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo sono assolte in formato virtuale da entrambe le Parti secondo le procedure interne di ciascuna.

Art. 11 – Disposizioni finali

La presente convenzione risolve e sostituisce a tutti gli effetti il precedente testo di convenzione, sottoscritto in data 15 Marzo 2019, a valere dall'anno accademico 2022/2023.

Con la presente convenzione, le parti si vincolano in ordine al solo espletamento dell'attività di docenza fra esse concordata.

Ogni altro genere di collaborazione sarà eventualmente disciplinato da ulteriore convenzione o protocollo di intesa.

Ogni modifica al presente atto richiede la forma scritta.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica la normativa vigente in materia.

La presente convenzione è firmata digitalmente, ai sensi della normativa vigente e sarà trasmessa, tramite posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

Azienda USL Toscana Centro: **formazione.uslcentro@postacert.toscana.it**

Università degli Studi di Firenze: **affari.general@pec.unifi.it**

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze,

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Per delega del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore SOC Gestione Risorse Umane

(Dott. Michele Clemente)

Per l'Università degli Studi di Firenze

La Rettrice

(Prof.ssa Alessandra Petrucci)